

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  
Presidenza della Giunta Regionale

## OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Reggio Calabria 20 – 21 giugno 2002

Rassegna della normativa dell'Unione Europea  
di interesse regionale

aprile - maggio 2002

Relatori:

Dott.ssa Gianna Di Danieli

Dott.ssa Luisa Geromet

Ufficio Legislativo e Legale – Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

Presidenza della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia

## Premessa

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea da aprile a maggio 2002, o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto alla sinergia fra diverse politiche comunitarie, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti.

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

## SOMMARIO

Reg. (CE) 29-5-2000 n. 1346/2000 2000 Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea relativo alle procedure di insolvenza	Pag. 4
Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese (doc. 14180/01 del 29.11.2001) del 22 marzo 2002, n. 7387/02	Pag. 7
Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 25/03/2002 (2002/C 86/02) sul Piano d'Azione eEurope 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto	Pag. 8
Risoluzione Consiglio U.E. 2002/C 119/05	Pag. 10
	Pag. 11
Regolamento (CE) 15 aprile 2002, n. 805/2002, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi	
Reg. (CE) 15-4-2002 804/2002 2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.	Pag. 11
Parere del Comitato delle Regioni su proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo /* COM/2001/0226 def. COD 2001/0098 */	Pag. 12
Proposta di direttiva della Commissione COM (2002) 192.def (rendimento energetico nell'edilizia)	Pag. 13
Corte di Giustizia causa C-142/01 su esercizio di professioni	Pag. 14
Corte europea di Giustizia : inadempimento dello Stato Italiano – ambiente – rifiuti pericolosi	Pag. 14
Corte di Giustizia Europea sentenza 25 aprile 2002, in causa C-396/00: inadempimento di uno Stato – ambiente – depuratori - acque reflue	Pag. 15

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** Consiglio CE

**Tipo di atto e data:** Reg. (CE) 29-5-2000 n. 1346/2000 2000 Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza.

**Pubblicazione:** G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 160

**Destinatari:** obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

**Entrata in vigore:** 31 maggio 2002

**Materia:** DIRITTO SOCIETARIO

### SINTESI

Il giorno 31 maggio 2002 è entrato in vigore in Italia e negli altri stati UE (ad eccezione della Danimarca) il regolamento Reg. (CE) 29-5-2000 n. 1346/2000, Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza.

Il presente regolamento consente di aprire la **procedura principale d'insolvenza** nello **Stato** membro nel quale è **situato il centro degli interessi principali del debitore**.

Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore.

Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una **procedura secondaria in parallelo con la procedura principale**. La **procedura secondaria** può essere **aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza**. Gli **effetti** della procedura secondaria sono **limitati ai beni situati in tale Stato**. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno della Comunità.

Per "**centro degli interessi principali**" si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.

Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del debitore si trovi all'interno della Comunità.

Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza fissano soltanto la competenza internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazionale.

Prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l'apertura di una procedura territoriale di insolvenza prima dell'apertura della procedura principale. Se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria.

Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l'apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell'attivo.

### **Ambito di applicazione** (articolo 1):

Il presente regolamento:

- si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore;
- non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento collettivo.

Il presente regolamento si applica alle procedure di insolvenza elencate negli allegati al suddetto regolamento - e, cioè, per l'Italia: fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria; amministrazione controllata -, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante.

### **Competenza internazionale** (articolo 3):

- Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le **società e le persone giuridiche** si presume che il **centro degli interessi principali** sia, fino a prova contraria, il **luogo in cui si trova la sede statutaria**.
- Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. In questo caso **la procedura d'insolvenza territoriale (secondaria)** può aver luogo **prima** dell'apertura di **una procedura principale d'insolvenza** soltanto nei seguenti casi:
  - a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza principale, ovvero
  - b) allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza.

### **Tutela del terzo acquirente** (articolo 14).

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o, ancora, di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l'iscrizione in un registro previsto dalla legge, la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

### **Effetti del riconoscimento** (articolo 17)

La decisione di apertura di una procedura d'insolvenza principale, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

### **Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni** (articolo 25)

Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo

16 del regolamento, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità.

### **Procedure secondarie di insolvenza (articolo 27)**

#### **Apertura.**

La **procedura d'insolvenza principale**, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro **permette di aprire**, in quest'altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, **una procedura secondaria d'insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore**. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell'allegato B (cioè, per l'Italia il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa). I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.

#### **Legge applicabile. (Articolo 28)**

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

#### **Diritto di chiedere l'apertura (Articolo 29)**

L'**apertura di una procedura secondaria** può essere chiesta:

- a) dal curatore della procedura principale;
- b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria.

#### **Obbligo di collaborazione e d'informazione (articolo 31)**

Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l'obbligo d'informazione reciproca, devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura e hanno il dovere della cooperazione reciproca.

Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria.

#### **Esercizio dei diritti dei creditori (articolo 32)**

Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.

#### **Applicazione nel tempo (articolo 43)**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento.

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** Consiglio dell'Unione Europea (<http://ue.eu.int/it/summ.htm>)

**Tipo di atto e data:** Risoluzione del Consiglio sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese (doc. 14180/01 del 29.11.2001) del 22 marzo 2002, n. 7387/02

**Pubblicazione:** GUCE C 86 del 10/04/2002

**Destinatari:** Commissione

**Termine per l'attuazione:** //

**Materia:** sinergie tra politica dell'occupazione, organizzazione del lavoro, inclusione sociale, pari opportunità, sviluppo sostenibile, formazione.

### SINTESI

Con la risoluzione all'esame Consiglio dell'Unione Europea, accoglie favorevolmente il Libro verde della Commissione "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM (2001)366, luglio 2001 [http://europa.eu.int/comm/off/green/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/off/green/index_it.htm)), e invita tutti i soggetti interessati ad un dibattito approfondito sullo stesso libro verde, convinto che la responsabilità sociale delle imprese, possa essere uno strumento per affrontare le sfide poste dai cambiamenti organizzativi nelle imprese e dalle nuove metodologie di produzione.

Il Consiglio sottolinea che l'iniziativa europea potrebbe favorire il sostegno agli accordi internazionali già esistenti, quali i principi direttivi dell'OSCE per le imprese multinazionali, le norme fondamentali in materia di occupazione dell'OLI, la dichiarazione tripartita dell'OLI sui principi concernenti le imprese multinazionali e la politica "Global compact" delle Nazioni Unite. In quest'ottica lo strumento della responsabilità sociale delle imprese dovrà essere complementare e fornire valore aggiunto agli accordi suddetti.

Con queste premesse il Consiglio auspica:

- il potenziamento dell'analisi e della diffusione delle buone prassi e delle idee innovative relative alla pratica e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese;
- lo **sviluppo della conoscenza e dell'analisi dell'impatto delle prassi socialmente responsabili sulle prestazioni economiche delle imprese al fine di incoraggiarne la diffusa adozione;**
- **l'inclusione il tema della responsabilità sociale delle imprese nella formazione dei quadri e dei lavoratori** per consentire loro di integrare più opportunamente queste sfide nella pianificazione strategica delle imprese e nelle attività quotidiane;
- la consultazione delle parti sociali.

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** Consiglio dell'Unione Europea

**Tipo di atto e data:** Risoluzione del Consiglio del 25/03/2002 (2002/C 86/02)  
sul Piano d'Azione eEurope 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto

**Pubblicazione:** GUCE C 86 10/04/2002

**Destinatari:** Stati membri e le istituzioni comunitarie

**Termine per l'attuazione:**

**Materia:** politica dell'informazione pubblica, lotta alla discriminazione, politica sociale in sinergia con politica ambientale e politica dell'occupazione (per le regioni: assistenza sociale, formazione, industria)

## SINTESI

Con questa Risoluzione il Consiglio dell'Unione Europea, indirizza alla Commissione CE e agli Stati membri, **osservazioni ed esortazioni in tema di realizzazione del Piano d'Azione eEurope 2002**, adottato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira nel giugno del 2001, il cui **principale obiettivo è consentire a tutti i cittadini dell'UE di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla società dell'informazione.**

In particolare **il Consiglio**, considerando la comunicazione della Commissione del 25 settembre 2001, **si occupa di uno degli obiettivi specifici che si è posta la Commissione medesima** in tema con riferimento al citato Piano d'Azione, e **individuato nell'intento di migliorare l'accesso ad Internet dei disabili e degli anziani in Europa**, categorie che potrebbero, prevedibilmente, trovarsi nell'impossibilità di accedere all'informazione e ai servizi offerti dai nuovi mezzi di comunicazione.

Il Consiglio assume quali presupposti delle proprie decisioni nel succitato tema, diverse considerazioni formulate dalla Commissione, la quale ha riconosciuto che:

- l'iniziativa di accessibilità del web del **Consorzio world wide web** ha portato all'elaborazione di una serie di **Linee guida** per l'accessibilità dei contenuti web che sono diventate la **norma de facto applicata su scala mondiale per la creazione di siti web accessibili** ([Http://www.w3.org/TR/WCAG10](http://www.w3.org/TR/WCAG10));
- che **le amministrazioni pubbliche nazionali hanno il dovere di ricercare il costante perfezionamento delle proprie pagine web e di perseguire il costante adeguamento alle nuove tecnologie e alle nuove versioni delle linee guida, al fine di fornire servizi migliori, metodi e contenuti innovativi;**
- che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare anche le amministrazioni locali e regionali a conformare i propri siti alle Linee Guida;
- che negli Stati in cui l'accessibilità al web costituisce parte della politica di informazione pubblica, la legislazione o altri strumenti politici possono costituire validi incentivi all'accessibilità al web.

**Il Consiglio dell'Unione Europea, pertanto:**

- sottolinea la necessità d'intensificare le iniziative per accelerare l'accessibilità dei siti web e dei relativi contenuti,
- esorta gli stati membri ad **attuare misure specifiche destinando loro le risorse necessarie**, per raggiungere l'obiettivo che sottende il piano d'azione Piano d'Azione eEurope 2002, ossia **l'accessibilità a tutti i soggetti dei siti web delle amministrazioni pubbliche (statali, regionali, locali)**; il medesimo obiettivo è posto anche per le istituzioni comunitarie;
- **esorta, inoltre, gli Stati membri e la Commissione a tener presente l'esigenza che i contenuti digitali siano accessibili, e suggerisce di valutare l'opportunità di imporre l'attuazione delle Linee guida nei siti web per lo sviluppo dei quali è concesso un finanziamento;**



- invita gli Stati membri a partecipare all'Anno europeo dei disabili nel 2003;
- sollecita gli stati membri e la Commissione a sviluppare ulteriormente il dialogo sociale con le organizzazioni di rappresentanza dei disabili e degli anziani.

Si veda in tema anche il **Parere del Comitato economico e sociale** in merito alla "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni- eEurope-2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche" (2002/C 94/04) del 20 febbraio 2002 in GUCE 18/4/2002 C 94, chiesto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** Consiglio U.E.

**Tipo di atto e data:** risoluzione 2002/C 119/05

**Pubblicazione:** GUCE 22 maggio 2002 n. C 119

**Destinatari:** Stati membri

**Termine per l'attuazione:** --

**Materia:** ambiente – materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici

### SINTESI

Il Consiglio delle Comunità europee ha rivolto, con la risoluzione in esame, un invito agli Stati membri a valutare ed individuare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i pericoli derivanti dalle materie radioattive presenti tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.

Il Consiglio ha rilevato che i pur rigorosi controlli sui movimenti transfrontalieri di questi materiali non sono sufficienti ad eliminare il rischio concreto della presenza in tali materiali (ad esempio nei materiali ferrosi importati da Paesi terzi) di sorgenti o materie radioattive non controllate, contaminate con radionuclidi di origine naturale o artificiale con possibile rischio per la salute e per l'ambiente.

Nella risoluzione viene ribadito che la prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei materiali metallici non può trascurare la grande importanza economica e sociale dell'industria metallurgica nella maggior parte dei Paesi membri, ma che le norme di sicurezza applicate in questo settore in genere non comprendono alcun sistema che disciplini, sotto il profilo del controllo, gli aspetti radiologici.

La risoluzione suggerisce agli Stati membri di promuovere e facilitare l'omogeneità tra i vari sistemi nazionali nella prevenzione e riduzione al minimo del rischio radiologico, ravvisando una **preoccupazione crescente a livello internazionale riguardo al traffico illegale di materie radioattive.**

Viene, infine raccomandato di facilitare lo scambio di informazioni tra operatori dei sistemi nazionali; di incoraggiare l'attuazione di accordi per facilitare la gestione delle materie contaminate che costituiscono fonti radioattive scoperte nel circuito di riciclaggio e di designare, assieme alla Commissione, una struttura responsabile del coordinamento del sistema di prevenzione.

Il Consiglio ritiene necessario attuare al più presto un sistema che includa, fra le varie misure anche quella dell'autosalvaguardia dell'industria metallurgica, impedendo il più possibile l'ingresso nel settore metallurgico di quantitativi di materiale radioattivo. La pronta attuazione di un tale sistema di garanzia dovrà, probabilmente, prevedere un sistema di controlli e vigilanza sui prodotti finiti.

La prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli è un'attività che si colloca tra due settori ( e cioè quello metallurgico e quello del riciclaggio) poco correlati : le misure dovranno essere adottate tenendo presenti le esigenze e le capacità di entrambi. **Tali misure di prevenzione dovrebbero, pertanto, essere il risultato della collaborazione tra i vari operatori coinvolti nei settori, incluse le autorità "decidenti" e quelle di regolamentazione.**

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** Parlamento europeo e Consiglio europeo

**Tipo di atto e data:** regolamento (CE) 15 aprile 2002, n. 804/2002, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

**Pubblicazione:** G.U.C.E. 17 maggio 2002, n. L 132

**entrato in vigore:** il 17 maggio 2002

**Destinatari:** Stati membri

**Termine per l'attuazione:** 31 dicembre 2002

**Materia:** ambiente - tutela delle foreste dagli incendi e dall'inquinamento dell'aria –

e

**Istituzione emittente:** Parlamento europeo e Consiglio UE

**Tipo di atto e data:** Reg. (CE) 15-4-2002 804/2002 2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.

**Pubblicazione:** G.U.C.E. 17 maggio 2002, n. L 132

**entrato in vigore:** il 17 maggio 2002

**Destinatari:** Stati membri

**Termine per l'attuazione:** 31 dicembre 2002

**Materia:** ambiente - tutela delle foreste dagli incendi e dall'inquinamento dell'aria -

## SINTESI

Si tratta di due regolamenti del Consiglio europeo che prorogano di un anno la validità di altri due regolamenti-madre scaduti in materia assicurando la dotazione finanziaria necessaria alle azioni previste per la lotta antincendio (operazioni di selvicoltura, acquisto di attrezzature di decespugliamento, creazione di strade forestali, installazione di strutture di sorveglianza, campagne di informazione); nonché per la lotta all'inquinamento dell'aria (costruzione di posti di osservazione per il monitoraggio del fenomeno e per l'inventario periodico dei danni).

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** Comitato delle Regioni

**Tipo di atto e data:** 2002/C 107/23

Parere del Comitato delle regioni sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia"

**Pubblicazione:** GUCE n. C 107 del 3 maggio 2002, [http://europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2002/c\\_107/c\\_10720020503it00760078.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2002/c_107/c_10720020503it00760078.pdf)

**Destinatari:** Parlamento e del Consiglio europeo

**Termine per l'attuazione:** --

**Materia:** ambiente – energia

### SINTESI

Il parere in oggetto si inserisce nell'ambito della procedura prevista per l'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo che mira ad introdurre il divieto di costruzione di edifici ad elevato consumo energetico.

Il procedimento è iniziato con una proposta della Commissione UE per la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, alle quali contribuiscono in modo significativo gli immobili del settore residenziale e terziario. Si è infatti evidenziato come, tra sistemi di illuminazione e riscaldamento essi assorbono il 40% dell'energia globale prodotta dalla Comunità.

La proposta della Commissione è stata formalizzata nello schema di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio e punta all'abbassamento dei consumi anche degli immobili esistenti e all'introduzione di un "certificato di efficienza energetica" che dovrà accompagnare gli spostamenti degli immobili sul mercato.

**Istituzione emittente: Commissione** ([http://europa.eu.int/comm/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/index_it.htm))

**Tipo di atto e data:** proposta di direttiva COM (2002) 192.def (rendimento energetico nell'edilizia)

**Pubblicazione:** GUCE

**Destinatari:** schema di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio

**Termine per l'attuazione:** //

**Materia:** politica ambientale.

## **SINTESI**

Con la Proposta all'esame la Commissione, perseguendo l'obiettivo della riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, alle quali contribuiscono sensibilmente gli immobili del settore residenziale e terziario, che tra sistemi di illuminazione e riscaldamento assorbono oltre il 40% dell'energia totale prodotta dalla Comunità, intende, tra l'altro, vietare l'autorizzazione della costruzione di edifici ad elevato consumo energetico.

La proposta della Commissione punta, inoltre, all'abbassamento dei consumi anche degli immobili esistenti e all'introduzione di un "certificato di efficienza energetica" che dovrà seguire gli atti di disposizione degli immobili.

## Giurisprudenza comunitaria

**Autorità giudiziaria emittente:** Corte di Giustizia

**Tipo di atto e data:** sentenza 16 maggio 2002 nella causa C-142/01

**Pubblicazione:** <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-142%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

**Ricorrente:** Commissione della Comunità europea

**Contro:** Repubblica Italiana

**Norme violate:** Direttiva 92/51/CEE – Sistema di riconoscimento della formazione professionale – Maestri di sci

**Norme impugnate:** articolo 12 della legge 8 marzo 1991, 81, legge - quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (in GU n\_ 64, dd. 16 marzo 1991, p. 3),

**Materia:** esercizio di professioni

### SINTESI

La Corte di Giustizia ha condannato l'Italia in quanto l'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, 81, legge - quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina, **subordina il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio della professione di maestro di sci alla condizione di reciprocità.**

Con la succitata previsione viola la Direttiva 92/51/CEE – Sistema di riconoscimento della formazione professionale – Maestri di sci, (integrante la Direttiva 92/51/Cee), la quale non ammette la suddetta clausola di reciprocità.

## Giurisprudenza comunitaria

**Autorità giudiziaria emittente:** Corte europea di Giustizia

**Tipo di atto e data:** sentenza 22 febbraio 2002, nella causa C-65/00

**Pubblicazione:** <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=&datefs=2002-01-01&datefe=2002-05-31&nomusuel=Commissione+&domaine=ENVC&mots=&resmax=100>

**Ricorrente:** Commissione della Comunità europea

**Contro:** Repubblica Italiana

**Norme violate:** Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE

**Norme impugnate:** DM 5/9/1994 e 16/1/1995 e articolo 33, co. 5 D.Lgs. 22/1997

**Materia:** inadempimento di uno Stato – ambiente – rifiuti pericolosi – direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE

### SINTESI

La sentenza ribadisce che per il recupero dei rifiuti pericolosi elencati nei DM 5/9/1994 e 16/1/1995 del Ministro dell'ambiente è sempre necessaria l'autorizzazione regionale, e che

il loro recupero agevolato non è consentito fino all'emanazione di specifiche norme tecniche. **La sentenza ha condannato lo Stato Italiano sulla base di un presupposto parzialmente errato:** la Corte ha ritenuto che il recupero agevolato dei rifiuti pericolosi indicati nei DM sopra citati avvenga ancora con la procedura, ormai inapplicabile, in essi prevista, **mentre con la modifica radicale apportata dal Decreto "Ronchi" il recupero agevolato dei rifiuti ivi indicati potrà avvenire solo in seguito all'emanazione di nuove e specifiche norme tecniche, non ancora avvenuta.**

Quindi: la Corte ha condannato lo Stato Italiano perché consentirebbe il recupero dei rifiuti pericolosi sulla base dei vecchi e superati decreti ministeriali, mentre ciò non accade più da tempo nella realtà.

## Giurisprudenza comunitaria

**Autorità giudiziaria emittente:** Corte di Giustizia Europea

**Tipo di atto e data:** sentenza 25 aprile 2002, in causa C-396/00

**Pubblicazione:** [http://curia.eu.int/jurisp/cgi-](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=&datefs=2002-04-25&datefe=2002-04-25&nomusuel=&domaine=ENVC&mots=&resmax=100)

[bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=&datefs=2002-04-25&datefe=2002-04-25&nomusuel=&domaine=ENVC&mots=&resmax=100](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=&datefs=2002-04-25&datefe=2002-04-25&nomusuel=&domaine=ENVC&mots=&resmax=100)

**Ricorrente:** Commissione della Comunità europea

**Contro:** Repubblica Italiana

**Norme violate:** art. 5, comma 2 direttiva 91/271/CEE

**Norme impugnate:** decreto legislativo della Repubblica italiana 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, come aree sensibili ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE

**Materia:** inadempimento di uno Stato – ambiente – depuratori - acque reflue

## SINTESI

La Corte di Giustizia ha condannato lo Stato Italiano per mancata depurazione degli scarichi della Città di Milano. E' stato evidenziato come l'Italia non abbia provveduto entro il 31 dicembre 1998 a sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più "spinto" di quello previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (art. 5, comma 2 dir.).

La conseguenza determinatasi è che gli scarichi provenienti dall'agglomerato di Milano si riversano senza previo trattamento nel sistema fluviale del Lambro-Olona, affluente del Po, il quale sfocia in una zona dell'Adriatico molto inquinata e soggetta ad eutrofizzazione.